



**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Ripartizione I – Risorse finanziarie**  
**Ufficio Bilancio e controllo contabile**

Avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2025-31 dicembre 2028 e prenotazione della spesa

Euro 53.680,00 cap. U01031.0480

**LA DIRIGENTE**

Considerato che la convenzione di tesoreria attualmente in essere scade con il 31 dicembre 2024 e ritenuto pertanto necessario avviare la procedura per l'affidamento del servizio per il prossimo quadriennio;

Visti:

- la legge regionale 22 luglio 2022, n. 2 e s. m. e i. "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto Adige (legge finanziaria)", e in particolare l'articolo 2 che prevede l'applicazione per l'Amministrazione regionale della normativa provinciale di Trento in materia di contratti;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., e in particolare l'articolo 69 concernente il servizio di tesoreria;
- il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m. "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

- la legge 29 ottobre 1984, n. 720 “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”;
- la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Regione n. 3 del 12 febbraio 2020 di emanazione del “Regolamento di contabilità previsto dall’articolo 39-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod. recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione”;

Visti l’articolo 39-bis della legge regionale n. 3 del 2009 e l’articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011 concernenti il servizio di tesoreria e dato atto che tale servizio deve essere affidato mediante procedure di evidenza pubblica;

Visto al riguardo anche il parere di ANAC FUNZ CONS/49 di data 11 ottobre 2023;

Valutati gli importi aggiudicati nei precedenti appalti, tenendo conto degli andamenti inflativi e della complessità degli adempimenti richiesti, e ritenuto di stimare il valore del presente appalto in euro 44.000,00 (IVA esclusa), inferiore alla soglia di 140.000,00 euro;

Ritenuto, ai fini del rispetto dell’evidenza pubblica, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’articolo 50, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti pubblici, che comporta l’obbligo di consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;

Visto l’articolo 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici e dato atto che il servizio può considerarsi con caratteristiche standardizzate, dovendo svolgersi secondo procedure e con modalità stabilite dalla normativa contabile in materia e ritenuto pertanto che l’affidamento potrà avvenire utilizzando il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara;

Dato atto che la Regione è nel sistema di Tesoreria Unica;

Verificate le giacenze medie annue sui conti fruttiferi - ed in particolare sul conto economale, pari a circa 21.700,00 per l’anno 2023 - che risultano essere di importo limitato, nonché la situazione di cassa della Regione, largamente positiva e che non pare pertanto determinare la necessità di ricorrere nel breve periodo ad anticipazioni di cassa;

Richiamato l’articolo 1 del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto quindi di predeterminare il tasso di interesse attivo ed il tasso di interesse passivo per eventuali anticipazioni di cassa, richiedendo all’aggiudicatario del servizio l’applicazione di un tasso attivo pari alla media mensile dell’Euribor 3 (tre) mesi (360 giorni), determinata all’inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente e di un eventuale tasso di interesse passivo pari alla media mensile dell’Euribor 3 (tre) mesi (360 giorni), determinata all’inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, + 1,00, e dato atto che tali tassi sono in linea con quelli offerti ad altre Amministrazioni (in particolare alla Provincia autonoma di Trento) dall’aggiudicatario dell’analogo servizio di tesoreria;

Rilevato inoltre che il servizio svolto dall'attuale Tesoriere si è dimostrato essere del tutto soddisfacente, garantendo collaborazione, puntualità e precisione nell'esecuzione dei compiti spettanti;

Visto l'art. 49, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, concernente il principio di rotazione degli affidamenti;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 307-2020 ed in particolare il punto 4 -Deroghe al principio di rotazione- delle "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2" - Lettera a);"

Dato atto che il servizio di tesoreria dovrà essere affidato a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del sopra richiamato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.;

Ritenuto, in considerazione della delicatezza del servizio e delle significative evoluzioni della normativa contabile del recente passato, nonché di quelle attualmente in corso, di stabilire quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver svolto negli ultimi anni (2016-2023) un servizio di tesoreria per una Regione, Provincia o Comune con almeno 5.000 abitanti;

Visto l'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e dato atto che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

Vista la legge regionale 25 luglio 2023, n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 156 di data 11 agosto 2023, con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 157 di data 11 agosto 2023, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Vista la legge regionale 24 luglio 2024, n. 2 con la quale è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 131 di data 31 luglio 2024, con la quale sono state approvate le variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021 e la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 107 di data 7 giugno 2023 riguardanti la determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, ai dirigenti e ai direttori;

Visto il proprio decreto n. 597 di data odierna concernente la variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2024-2026, ai sensi della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 2, comma 1 del regolamento di contabilità.

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo U01031.0480 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 2025 al 2028 ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 3 del 2009 e s.m.;

decreta

- di dare avvio alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2025-31 dicembre 2028, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, per un importo massimo di euro 44.000,00 più IVA;
- di approvare il capitolato speciale e i relativi allegati, che, allegati al presente decreto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il responsabile di fase (RdF) per le operazioni di affidamento del servizio in oggetto è il direttore dell'Ufficio appalti, contratti ed economato;
- di rinviare a successivo provvedimento, sulla base dell'esito della procedura di gara, l'aggiudicazione del servizio di cui sopra, la quantificazione della spesa effettiva e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- di approvare e prenotare l'impegno della spesa di euro 53.680,00 (IVA compresa), quale importo complessivo massimo per svolgimento del servizio di tesoreria, come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Capitolo	Codice
Euro 13.420,00	01	03	1	03	2025	U01031.0480	U.1.03.02.17.002
Euro 13.420,00	01	03	1	03	2026	U01031.0480	U.1.03.02.17.002
Euro 13.420,00	01	03	1	03	2027	U01031.0480	U.1.03.02.17.002
Euro 13.420,00	01	03	1	03	2028	U01031.0480	U.1.03.02.17.002

- di rinviare a successivi provvedimenti, la quantificazione della spesa effettiva e l'assunzione dei relativi impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2025, 2026 2027 e 2028 sul capitolo di spesa sopra indicato;

Per le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture si richiama la tutela processuale di cui all'articolo 120 dell'Allegato 1) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse previsto dal DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 2 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s.m..

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE I  
dott.ssa Claudia Anderle  
*[Firmato digitalmente]*

La sostituta direttrice dell'Ufficio  
dott.ssa Paola Vinotti  
*[Firmato digitalmente]*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/93).



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE**

Codice Identificativo Gara (CIG): \_\_\_\_\_

### **Art. 1 - Oggetto del servizio**

1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ovvero tutte le operazioni di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori e tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti i servizi di tesoreria oltre che da quelli della convenzione.

### **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Le modalità di esecuzione del servizio ed in particolare la determinazione delle condizioni di affidamento sono stabilite con apposita convenzione, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante. Detta convenzione regola i rapporti fra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (di seguito denominata "Regione") e la banca affidataria del servizio di tesoreria (di seguito denominata "Tesoriere").
2. Nel periodo di validità del contratto, di comune accordo tra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati perfezionamenti metodologici, informatici o tecnici ritenuti opportuni per migliorare lo svolgimento del servizio, a condizioni non peggiorative per l'Ente contraente. Tali modifiche di natura procedurale o tecnica possono essere effettuate mediante scambio di corrispondenza.
3. Il servizio dovrà comunque essere svolto per tutta la durata della convenzione in conformità alla legge e ai regolamenti della Regione, nonché a quanto stabilito nella convenzione e negli allegati e nel rispetto della normativa inerente al servizio di tesoreria, nonché dei protocolli tecnici, anche ove non espressamente richiamati e inoltre di ogni altra successiva modifica o integrazione delle norme e dei protocolli tecnologici.
4. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
5. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
6. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

### **Art. 3 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare delle seguenti disposizioni:
  - la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
  - la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 per quanto applicabili*;
  - il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
  - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e s.m. e i.e. le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
  - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
  - la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
  - il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
  - le norme del codice civile;
  - il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i., in particolare il punto 11 dell'allegato 4/2, relativo a *“La gestione del bilancio da parte del tesoriere “*;
  - la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione”* e s.m.i.;
  - il decreto del Presidente della Regione n. 3 del 12 febbraio 2020 di emanazione del *“Regolamento di contabilità previsto dall'articolo 39-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod. recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione”*;

- la legge 29 ottobre 1984, n. 720 *“Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”*;
  - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
  - decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, concernente *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, in particolare l'articolo 35, commi da 8 a 13 relativo a *“Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica”*, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, comma 636;
  - decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, e s.m.i., di *“Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”*, (PSD2);
  - specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti Spc (attualmente SANP 3.4.1) riguardanti *“Il pagamento presso POS fisici nel sistema PagoPA”*, reperibili sul sito di PagoPA Spa;
  - la circolare MEF 15 giugno 2018, n. 22 in tema di applicazione della PSD2 alla PA;
  - il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2017 concernente SIOPE+;
  - le *“Linee guida per l'emissione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI) gestiti attraverso il Sistema SIOPE+”*;
  - le *“Linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni”* (emesse in base all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 31 del 7 febbraio 2014) e relative specifiche attuative;
  - le *“Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+”* emesse dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016 e s.m.i.;
  - le *“Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+”* pubblicate il 10 febbraio 2017 e s.m.i.;
  - il presente capitolato speciale che stabilisce le condizioni generali per lo svolgimento del servizio stesso.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
  3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
  4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano

originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a) il capitolato speciale d'appalto contenente le norme amministrative e le norme tecniche del servizio;
  - b) l'offerta economica dell'appaltatore;

#### **Art. 5 – Durata del contratto**

1. Il servizio di Tesoreria viene affidato per il periodo decorrente dal 01.01.2025 al 31.12.2028.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione.

#### **Art. 6 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

#### **Art. 7 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 8 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

#### **Art. 9 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

## **Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023..
2. Ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal relativo Allegato II.14, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **Art. 13 – Subappalto**

1. Non è ammesso il subappalto.

## **Art. 14 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

## **Art. 15 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei rispettivi contratti di lavoro

2. L'appaltatore deve inoltre applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative

#### **Art. 16 - Clausola sociale: lavoratori svantaggiati**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991 che possono lavorare nella provincia di Trento, nella misura minima del 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento se più favorevoli.

#### **Art. 17 - Sicurezza**

1. L'appaltatore si impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare ed a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

#### **Art. 19 – Garanzia definitiva**

1. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere una garanzia definitiva, disciplinata dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento" Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Regione TAA. Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

#### **Art. 20 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari al 3 per mille del valore del contratto, IVA esclusa per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale di euro 200,00, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 21 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;

- c) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi in violazione di quanto previsto dal presente capitolato;
- d) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal presente capitolato;
- e) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- h) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- i) mancato rispetto di quanto offerto.

#### **Art. 22 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 123 del D.Lgs.n. 36/2023.

#### **Art. 23 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m..

#### **Art. 24 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

#### **Art. 25 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 26 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite.

#### **Art. 27 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

2. Il Tesoriere dichiara di aver preso visione del “Codice di comportamento del personale dell’area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali” ed in particolare dell’articolo 1 comma 3 che estende le disposizioni del Codice medesimo “a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che operano con l’amministrazione”.
3. Il Tesoriere si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell’esecuzione della convenzione, in relazione al ruolo ed all’attività esercitati, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento.
4. La violazione degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione della convenzione per inadempimento del Tesoriere e comporta la responsabilità di quest’ultimo in merito ai danni arrecati alla Regione in conseguenza della risoluzione medesima.

#### **Art. 28 - Estensione del servizio di tesoreria**

1. Il Tesoriere è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto e nell’interesse della Regione, oltre all’ordinario servizio di cassa, ogni altro servizio ed operazioni bancarie, ulteriori rispetto ai servizi bancari di cui all’offerta economica, anche con l’estero, alle migliori condizioni di mercato.

#### **Art. 29 - Organizzazione del servizio di tesoreria**

1. Il Tesoriere deve garantire una sede operativa nella città di Trento.
2. Il Tesoriere tiene distinto da ogni altro servizio quello della tesoreria della Regione, che sarà gestito tramite personale qualificato e dedicato, in locali adibiti allo scopo, i quali devono avere tutti i requisiti per garantire la regolarità del servizio nei giorni lavorativi del calendario ufficiale delle banche e nell’orario in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico.
3. Il personale addetto al servizio di tesoreria deve essere in numero costantemente adeguato alle esigenze del servizio, in modo da non creare disagi all’utenza o disservizi agli uffici regionali. Il personale stesso dovrà inoltre essere adeguatamente formato, anche alla luce delle modifiche e novità normative che interverranno.
4. Il Tesoriere dovrà nominare un proprio referente amministrativo (facente parte del personale della Banca) e un referente tecnico per la presente convenzione, dandone contestuale comunicazione scritta alla Regione. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione, anche solo temporanea, con altro referente. Il referente dovrà essere sempre reperibile durante le ore di svolgimento del servizio.
5. Il servizio di tesoreria opererà in provincia di Bolzano con l’osservanza della normativa vigente in materia di bilinguismo.
6. Il Tesoriere garantisce, con oneri a proprio carico, il rispetto delle disposizioni previste dal sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici SIOPE (Sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche) per la gestione degli incassi e dei pagamenti, nonché delle eventuali ulteriori modifiche normative.
7. A richiesta della Regione, il Tesoriere provvede a compiere, ove tecnicamente possibile, le operazioni previste dal presente capitolato presso le proprie dipendenze o presso gli sportelli delle banche eventualmente associate, ovvero, in difetto, tramite altri soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 a

svolgere l'attività di cui all'articolo 10 dello stesso ed iscritti all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto.

### **Art. 30 - Gestione informatizzata del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria viene gestito con strumenti informatici, secondo le modalità di cui ai successivi commi, al fine di consentire l'interscambio con procedure informatizzate dei dati necessari al miglior funzionamento della gestione finanziaria e di bilancio della Regione.
2. Il sistema informatico viene regolato dalle seguenti disposizioni:
  - circolare MEF 15 giugno 2018, n. 22 in tema di applicazione della PSD2 alla PA;
  - decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2017 concernente SIOPE+;
  - "Linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni" (emesse in base all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i. e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 152 del 3 luglio 2018) e relative specifiche attuative;
  - "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+" emesse dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Tesoriere deve attivare, con costi a totale suo carico, in modo da essere pienamente operativo a decorrere dalla data di attivazione del servizio, il collegamento informatico con le strutture dell'Ufficio competente per il controllo contabile della Regione, garantendo la totale compatibilità presente e futura, dei propri strumenti informatici dedicati alla gestione del servizio di tesoreria, con quelli che la Regione utilizza o potrà utilizzare nello stesso settore. Il Tesoriere è tenuto ad adeguare, a proprie spese, le dotazioni tecnico-organizzative, in conseguenza delle innovazioni, di qualsiasi natura, che la Regione intendesse apportare alla gestione del servizio.
4. Il Tesoriere si impegna ad organizzare, a totale suo carico e presso di sé, tutte quelle attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti la gestione del servizio ritenute necessarie, nonché a fornire qualsivoglia dato o insieme di dati di cui la Regione faccia richiesta, da erogare di norma in tempo reale.
5. Il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per la Regione, un servizio di internet-banking con funzionalità informative e dispositive tramite il quale la Regione possa accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano i servizi oggetto del presente capitolato e, in particolare, consultare la propria situazione contabile riferita a tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell'Ente. Il Tesoriere deve mettere a disposizione i dati analitici e cumulativi di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti e dalla valuta applicata. Analogamente il Tesoriere deve impegnarsi a mettere a disposizione i dati analitici e cumulativi di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti integrandoli con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata alla Regione, le valute applicate ai beneficiari ed il Codice Riferimento Operazione (CRO).
6. Il sistema dovrà permettere la personalizzazione degli accessi al fine di poter diversificare i livelli abilitativi in relazione alle varie funzionalità in esso previste; per contro non dovranno esserci limiti nel numero di installazioni, a richiesta della Regione, da effettuarsi con riferimento alle proprie unità operative.
7. Nell'ambito dell'informatizzazione delle procedure contabili e di spesa, con particolare riferimento alla reversale e al mandato informatico, il Tesoriere è tenuto comunque ad

osservare la vigente normativa contabile e le eventuali direttive impartite in materia dalla Regione.

8. Il Tesoriere si obbliga ad adottare soluzioni di firma digitale conformi a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al sistema di gestione dell'ordinativo informatico (titoli di riscossione e di pagamento informatici).
9. Lo scambio degli ordinativi informatici, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, nonché come definito dal presente capitolato e secondo i protocolli OPI con collegamento tra la Regione e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.
10. Dette regole riguardano in particolare le modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi dell'Ente e del Tesoriere, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, la codifica del singolo movimento finanziario in entrata e in uscita, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza, le protezioni da adottare e le stampe ottenibili.
11. Il Tesoriere dovrà pertanto adeguarsi, sin dall'aggiudicazione della gara per l'espletamento del servizio, alle suddette regole e dovrà rispettare l'operatività, le funzionalità e la procedura automatizzata suddetta. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità idonee a garantire la provenienza, l'integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni.
12. Il Tesoriere mette gratuitamente a disposizione della Regione un sistema informatizzato, compatibile con le procedure in uso dalla stessa, che consenta la totale automazione dei processi connessi all'estinzione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento trasmessi dalla Regione al Tesoriere completi delle relative ricevute/esiti firmati.
13. Il Tesoriere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ ovvero in alternativa alla Regione un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+ ovvero in alternativa alla Regione un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti. Per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione.
14. I flussi inviati dalla Regione (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro l'orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
15. La Regione potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione di pagamento.
16. A seguito dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ o alla Regione un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione degli ordinativi. In caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore della Regione, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
17. Nelle ipotesi eccezionali in cui, per cause oggettive inerenti ai canali trasmissivi, risulti impossibile l'invio degli ordinativi, la Regione, con comunicazione sottoscritta dagli stessi

soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici. Il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita. La Regione emetterà gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

18. In ottemperanza delle rispettive norme di legge, il Tesoriere provvede, ove previsto, alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni entrata ed uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d'Italia.
19. È a carico del Tesoriere ogni eventuale onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei collegamenti informatici necessari per il corretto funzionamento delle procedure di cui ai commi precedenti, nonché per la gestione dell'ordinativo informatico fornito da altra società.
20. Il Tesoriere deve comunque attivare a proprio carico e spese gli strumenti informatici necessari per l'implementazione e la gestione dell'ordinativo informatico secondo la normativa vigente, qualora richiesto dalla Regione.

### **Art. 31 - Orari di funzionamento del servizio informativo e di messa a disposizione dei flussi telematici**

1. In considerazione delle fasi giornaliere di elaborazione dei sistemi di tesoreria, il servizio è garantito almeno nelle stesse fasce orarie previste dal Sistema SIOPE+ ovvero ad oggi:
  - il sistema SIOPE+ è aperto dalle ore 05.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni lavorativi del calendario nazionale inclusi i sabati non festivi (con orario ridotto fino alle ore 13.00).
2. Per consentire la sincronizzazione dei sistemi di caricamento automatico della Regione, il Tesoriere si impegna a garantire l'invio giornaliero del giornale di cassa entro le ore 06.00 del giorno successivo.

### **Art. 32 - Procedure di collaudo e test del sistema informativo**

1. In aggiunta al sistema di produzione il Tesoriere si impegna a fornire un sistema di test. Tale sistema deve essere messo a disposizione nel più breve tempo possibile dalla data della firma della convenzione.
2. Il sistema di test è previsto nel caso di una sostanziale variazione nel servizio di tesoreria dovuto a cambio del fornitore del servizio di tesoreria, cambio del fornitore dei servizi informatici della tesoreria coinvolti nel processo, la partenza di un nuovo servizio (in caso di cambio di tesoreria o di servizio tecnico della tesoreria), variazione dell'architettura generale dei sistemi informatici o dei sistemi informatici utilizzati dal Tesoriere, dalla Regione o da eventuali terze parti intermedie coinvolte nel processo, sviluppi applicativi concordati o necessari per l'adeguamento alle normative vigenti.

### **Art. 33 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

1. Per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui alla convenzione spetta al Tesoriere un corrispettivo forfettario onnicomprensivo annuo, determinato applicando all'importo posto a base di gara la percentuale di ribasso proposta dall'aggiudicatario. A tale importo deve essere aggiunta l'IVA se dovuta a termini di legge.
2. Il Tesoriere non ha diritto alla corresponsione di alcuna altra somma a qualsiasi titolo (commissioni, oneri, etc) per la prestazione dei servizi descritti nel presente capitolato. A titolo indicativo e non esaustivo sono a carico del Tesoriere le seguenti spese: gestione dei conti correnti; gestione degli incassi e dei pagamenti tramite il canale PagoPA, con

eventuali attività di riconciliazione rispetto ai flussi di rendicontazione dei pagamenti per la corretta rendicontazione contabile; eventuale attivazione del servizio POS PagoPA secondo una delle modalità previste da Pago PA Spa, senza applicazione di commissioni agli utenti, né all'ente beneficiario del pagamento; possibilità di pagamenti on-line PagoPA; tutte le spese relative ai bonifici, compresi quelli verso l'estero, bonifici Euro Area-bonifici SEPA, anche urgenti; pagamenti tramite assegni di traenza, emissione di carte di credito

3. Al Tesoriere compete il rimborso per bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso, i titoli e gli ordinativi di pagamento, qualora tali oneri siano a carico della Regione per legge. Il rimborso è effettuato dalla Regione dietro presentazione da parte del Tesoriere dell'elenco o documentazione dimostrativa.
4. Gli stampati necessari per lo svolgimento del servizio, la cui forma verrà concordata tra le parti, sono forniti a cura e spese del Tesoriere.
5. I conti correnti bancari intestati alla Regione e aperti presso il Tesoriere sono gestiti senza oneri aggiuntivi rispetto al compenso di cui al comma 1 fatti salvi i tributi imposti per legge che saranno rimborsati dietro presentazione di documentazione dimostrativa.
6. Il corrispettivo annuo, come determinato in sede di aggiudicazione, verrà liquidato in rate quadrimestrali posticipate; la rata in scadenza al 31 dicembre di ciascun esercizio sarà liquidata previa verifica di regolare presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 48. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura o di documento sostitutivo.
7. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
8. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
9. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
10. In conformità all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **Art. 34 - Revisione dei prezzi**

- 1 Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.
- 2 Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1 si prende come riferimento l'Indicatore 631 "Servizio di elaborazione dati" pubblicato dall'ISTAT. Per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale, arrotondata alla terza cifra decimale, indicata dall'Indice del trimestre di presentazione dell'istanza, decorso un anno dalla stipulazione del contratto, rispetto al valore dell'Indice nel trimestre in cui è intervenuta la stipulazione di contratto.

- 3 Decorso il primo anno del contratto, la revisione del compenso forfettario trova applicazione per l'annualità a cui si riferisce l'istanza e successive.
- 4 Per le prestazioni non comprese nel canone annuo forfettario non si dà luogo a revisioni.

### **Art. 35 - Condizioni relative al regolamento delle operazioni**

1. Per l'esecuzione delle operazioni inerenti al servizio, il Tesoriere dovrà rispettare le seguenti tempistiche:
  - a) per i versamenti e/o accreditamenti in conto: stessa giornata di riscossione;
  - b) per i pagamenti: giorno di effettiva esecuzione della disposizione della Regione;
  - c) per i movimenti e prelievi compensativi, giri contabili, nonché per i giri fra i diversi conti aperti a nome della Regione: stessa giornata di esecuzione dei movimenti;
  - d) bonifici ai beneficiari: dovranno essere rispettati i tempi di regolamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, in attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno SEPA (Single Euro Payments Area) tenendo conto dei relativi provvedimenti attuativi della Banca d'Italia oltre che di eventuali nuove norme in materia che dovessero entrare in vigore nel corso della durata della presente convenzione;
  - e) bonifici ai beneficiari esteri per operazioni non soggette a Regolamento CE 924/2009 modificato dal Regolamento UE 260/2012: le operazioni dovranno essere eseguite entro due giorni dalla disposizione ricevuta dalla Regione;
  - f) per garantire la tempestività dei pagamenti con la scadenza (contributi, affitti, assicurazioni, etc.), il Tesoriere dovrà rispettare la data di regolamento indicata sui titoli di spesa;
  - g) per il pagamento delle retribuzioni, di assegni, emolumenti e simili a favore del personale regionale, il Tesoriere dovrà rispettare la data di regolamento indicata sui titoli di spesa.
2. Sulle giacenze di cassa dei conti fruttiferi il Tesoriere applica il tasso di interesse attivo indicato dall'Amministrazione regionale, con capitalizzazione trimestrale.

### **Art. 36 – Valute**

1. Le valute sono così fissate:
  - a) riscossioni
    - per i versamenti con assegni su banche diverse dal Tesoriere: valuta il primo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione di incasso
    - per tutti gli altri versamenti: valuta lo stesso giorno dell'operazione di incasso
  - b) pagamenti
    - per i pagamenti a favore dei conti intestati alla Regione, ai suoi economi e giri contabili: valuta lo stesso giorno dell'operazione di pagamento
    - per i pagamenti a scadenza, con esclusione di quelli rientranti nel precedente alinea: primo giorno lavorativo per le banche antecedente la scadenza fissata, con obbligo per il Tesoriere di garantire alla banca del beneficiario, alla scadenza prefissata, oltre alla valuta anche l'effettiva disponibilità della somma accreditata.
    - per tutti gli altri pagamenti: valuta lo stesso giorno dell'operazione di pagamento

c) valute alle banche dei beneficiari

-per accrediti su conti correnti bancari presso il Tesoriere: valuta lo stesso giorno dell'operazione

-per accrediti su conti correnti bancari presso altre banche: valuta primo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione.

### **Art. 37 - Custodia ed amministrazione dei fondi, titoli ed altri valori**

1. Il Tesoriere è direttamente responsabile delle somme e valori di cui è depositario a nome e per conto della Regione.
2. Il Tesoriere si obbliga, ove richiesto dalla Regione, a ricevere in deposito a custodia o ad amministrazione titoli e valori di qualsiasi natura di proprietà sia della Regione stessa che di terzi.
3. Il servizio di custodia e di amministrazione previsto dal presente articolo è espletato dal Tesoriere gratuitamente, senza oneri aggiuntivi rispetto al compenso di cui all'articolo 33, comma 1.

### **Art. 38 - Riscossioni**

1. Il Tesoriere, direttamente o per il tramite degli Istituti eventualmente associati, è delegato a riscuotere tutte le somme che fanno riferimento al bilancio della Regione, con facoltà di rilasciare in luogo e vece della Regione quietanza liberatoria delle somme incassate. La Regione aderisce al sistema di pagamento Pago PA.
2. Le entrate incassate dal Tesoriere sono introitate nel bilancio regionale mediante reversali informatiche di incasso, emesse dall'Ufficio competente per il controllo contabile, numerate progressivamente per esercizio finanziario e firmate digitalmente dal Dirigente competente in materia di bilancio, dal suo sostituto ovvero da suo eventuale delegato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di contabilità della Regione.
3. Il Tesoriere accetta, anche senza preventiva autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciandone ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche, contenente l'indicazione del versante e la causale del versamento, nonché la clausola "salvo conferma di accettazione da parte dell'Amministrazione".
4. Tali riscossioni sono riportate nel giornale di cassa e verranno trasmesse in via telematica alla Regione, la quale procede alla regolarizzazione entro i termini fissati dalla normativa vigente e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla resa del conto del Tesoriere, imputando le relative reversali all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione.
5. Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta alla Regione gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. La Regione provvede a regolarizzare l'entrata tramite emissione della relativa reversale, nei termini previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 39 - Pagamenti**

1. Il Tesoriere effettua per conto della Regione i pagamenti sulla base di ordinativi informatici (mandati) numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Dirigente competente in materia di bilancio, dal suo sostituto ovvero da suo eventuale delegato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di contabilità della Regione.

2. I titoli di spesa sono ammessi al pagamento nei tempi stabiliti dal presente capitolato, salvo casi di urgenza e necessità, per i quali la Regione può chiedere al Tesoriere di provvedere all'immediato pagamento mediante lettere di autorizzazione a firma del Dirigente competente in materia di bilancio. Entro i termini di legge la Regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
3. Per quanto concerne le spese aventi una scadenza determinata, il Tesoriere si assume l'obbligo di provvedere al relativo pagamento entro la scadenza e per gli importi indicati sui titoli di pagamento.
4. Il Tesoriere provvede al pagamento degli emolumenti al personale e indennità assimilabili. A tal fine la Regione trasmette al Tesoriere un flusso informatico contenente gli importi da accreditare sui singoli conti correnti dei beneficiari e i relativi mandati di pagamento cumulativi. Il Tesoriere garantisce ai beneficiari, alla scadenza prefissata, oltre alla valuta anche l'effettiva disponibilità della somma accreditata.
5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, pagamenti in valuta estera, o ogni altro pagamento la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge, nonché quelli relativi a spese fisse o ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro dietro specifica richiesta del Dirigente competente in materia di bilancio. Il Tesoriere ne dà immediata comunicazione alla Regione che si impegna ad emettere i relativi mandati a copertura entro i termini di legge.
6. Su richiesta della Regione, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

#### **Art. 40 - Modalità e condizioni di pagamento**

1. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere entro i limiti previsti dalla normativa vigente, fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria del bilancio.
2. Le modalità di estinzione dei titoli di spesa sono quelle previste dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Il Tesoriere risponde in proprio, sia nei confronti della Regione sia dei terzi creditori, della regolarità dei pagamenti effettuati secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento.
4. Il Tesoriere è tenuto ad eseguire tempestivamente e con il minor aggravio per i beneficiari, i pagamenti che sono ordinati, da farsi anche all'estero, avvalendosi, nelle città o piazze ove non fossero presenti propri sportelli, di altre banche o altri tramiti, senza diritto a provvigioni o compensi, salvo l'eventuale rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 33.
5. È fatto divieto al Tesoriere di addebitare spese di qualsiasi natura ai beneficiari dei pagamenti effettuati dalla Regione.

#### **Art. 41 - Spese effettuate attraverso il servizio economato**

1. Il Tesoriere assicura l'erogazione del servizio di tesoreria alla Regione anche per le spese effettuate attraverso il servizio economato.
2. A tal fine il Tesoriere è tenuto, su richiesta della Regione, ad aprire appositi conti correnti, accesi alle stesse condizioni previste per la Regione, per ciascun eventuale economo/agente contabile individuato.
3. Il servizio economato effettua, a valere sui rispettivi conti e secondo le prescrizioni della Regione, i pagamenti a favore dei creditori con ordinativi o prelevamenti diretti tramite procedure on-line.

## **Art. 42 - Limiti di pagamento - Anticipazioni di tesoreria**

1. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti delle effettive giacenze di cassa della Regione. Tuttavia, in caso di temporanea deficienza di cassa, il Tesoriere, direttamente o tramite gli Istituti associati, assicura alla Regione la concessione di anticipazioni di cassa, per dare normale corso ai titoli di spesa. Le anticipazioni che a richiesta della Regione il Tesoriere è tenuto a concedere, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, vengono annualmente contenute entro un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" autorizzate nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in cui avvengono i pagamenti.
2. All'assunzione dell'anticipazione provvede la Giunta regionale con propria deliberazione a sensi dell'articolo 11-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3. La relativa concessione non è subordinata ad alcuna formalità particolare, essa si intende richiesta con l'inoltro dei titoli di pagamento ed accordata con l'accettazione, da parte del Tesoriere, dei titoli stessi.
3. Con la sottoscrizione della convenzione il Tesoriere assume l'obbligo di accollarsi, all'atto dell'assunzione del servizio, ogni esposizione derivante da eventuali anticipazioni di cassa in corso con il Tesoriere cessante.
4. Gli interessi sulle anticipazioni, calcolati al tasso debitore annuo sulle anticipazioni ordinarie di cassa indicato dall'Amministrazione regionale, decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme e saranno addebitati a norma di legge franco da commissioni sul massimo scoperto.
5. In caso di cessazione del servizio di tesoreria la Regione assume l'obbligo di accollare al Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione del servizio, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione.

## **Art. 43 - Servizi aggiuntivi**

1. La Regione si riserva la facoltà di attivare i seguenti servizi aggiuntivi anche in tempi diversi in base alle proprie esigenze organizzative e contabili:
  - a) carte di credito aziendali o carte prepagate fino ad un massimo di 5;
  - b) una cassetta di sicurezza.
2. Il relativo costo è compreso nel compenso di cui all'articolo 33.

## **Art. 44 - Firme autorizzate**

1. La Regione si impegna a comunicare preventivamente al Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione, gli ordinativi di pagamento, le lettere contabili e di quelle preposte all'autorizzazione delle movimentazioni dei titoli e valori, all'apertura e gestione dei conti correnti economici e di eventuali altri conti intestati alla Regione e aperti per finalità specifiche, nonché degli ulteriori soggetti legittimati ad interagire per conto della Regione nei rapporti con il Tesoriere, corredando le comunicazioni stesse dei relativi esemplari di firma.
2. In caso di firma digitale la Regione trasmette in aggiunta i relativi certificati informatici riportanti gli elementi necessari per l'identificazione della firma digitale, in conformità a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Tesoriere è tenuto a dare esecuzione esclusivamente agli atti muniti delle prescritte firme di cui ai precedenti commi.

#### **Art. 45 - Trasmissioni di atti e documenti**

1. Il Tesoriere prende atto, ad ogni effetto, del bilancio di previsione della Regione, dei provvedimenti di variazione, ivi compresi quelli operati con prelievo dai fondi di riserva, nonché dell'ammontare dei residui passivi iniziali e di ogni altro documento previsto dalla normativa vigente, mediante la trasmissione da parte della Regione di flussi di dati informatici.

#### **Art. 46 - Conto riassuntivo dei movimenti di cassa, bollettari e registri**

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire con riferimento al servizio:
  - a) il conto riassuntivo progressivo dei movimenti di cassa costituito dalle raccolte dei giornali di cassa;
  - b) i conti economali;
  - c) il registro di carico e scarico dei titoli e valori di cui all'articolo 36;
  - d) altre eventuali evidenze previste dalla legge a carico del Tesoriere.
2. Il Tesoriere si obbliga inoltre ad uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili che la Regione potrà mettere in atto.
3. Nell'ambito dell'informatizzazione delle procedure è in facoltà del Tesoriere, previo assenso della Regione, di adottare i registri, i bollettari ed il metodo contabile ritenuti più confacenti all'organizzazione tecnico-burocratica dell'Istituto di credito, purché vengano garantite le informazioni ed il grado di analisi della gestione assicurati dalle scritture di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 47 - Comunicazioni periodiche**

1. Il Tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente per via telematica alla Regione il giornale di cassa secondo le modalità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI.
2. Il Tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente per via telematica alla Regione le variazioni del registro analitico di carico e scarico dei titoli e valori in custodia.
3. Il Tesoriere è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
4. Il Tesoriere è tenuto a fornire, in via telematica o eventualmente anche su supporto cartaceo, tutti i dati statistici inerenti al servizio di tesoreria che la Regione intendesse richiedere.

#### **Art. 48 - Raccordo reciproco della contabilità, chiusura dei conti, conto giudiziale**

1. Periodicamente il Tesoriere procederà al raccordo della propria contabilità con quella della Regione. L'avvenuto raccordo della contabilità non esonera il Tesoriere da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle operazioni inerenti al servizio di tesoreria.
2. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario si procede al riscontro delle riscossioni e dei pagamenti disposti dalla Regione e di quelli effettivamente compiuti dal Tesoriere.
3. Alla chiusura di ogni esercizio, entro il termine previsto dalla normativa vigente, il Tesoriere presenta alla Regione il conto consuntivo dell'esercizio stesso, con allegata la documentazione relativa e il conto giudiziale per il successivo inoltro alla Corte dei Conti.

#### **Art. 49 - Obblighi e responsabilità del Tesoriere**

1. Il Tesoriere si impegna a curare, a richiesta della Regione, per conto e nell'interesse della stessa, ogni occorrenza bancaria al di fuori dell'ordinario servizio di tesoreria. A dette operazioni saranno applicate le più favorevoli condizioni consentite dagli accordi interbancari vigenti, seguendone eventuali variazioni.

2. Il Tesoriere si impegna altresì, a fronte di specifica richiesta della Regione, ad organizzare momenti formativi e/o informativi a favore del personale dell'Ente attinenti ai servizi di cui al presente capitolato.
3. Il Tesoriere risponde direttamente con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per danni causati a terzi o alla Regione per ogni somma o valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto della Regione e per tutte le operazioni inerenti allo svolgimento del servizio di tesoreria e di eventuali danni causati alla Regione.
4. Il Tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso la Regione a tenere l'Ente indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.
5. Il Tesoriere si obbliga a non sospendere l'erogazione del servizio in alcun caso, neppure quando siano in atto controversie con la Regione.
6. Sulle giacenze di cassa dei conti fruttiferi il Tesoriere applica un tasso di interesse attivo, come da offerta economica, con capitalizzazione trimestrale.

#### **Art. 50 - Adempimenti fiscali**

1. Il Tesoriere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale, cui soggiacciono gli incassi e i pagamenti, osservando le istruzioni che la Regione fornisce per i diversi titoli di spesa e comunque le disposizioni vigenti nel periodo di validità della convenzione.
2. La Regione fornisce al Tesoriere le istruzioni per l'eventuale applicazione sui pagamenti dell'imposta di bollo per quietanza, nonché per ogni altro adempimento fiscale.
3. La Regione, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le operazioni di pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

#### **Art. 51 - Verifiche e irregolarità nello svolgimento del servizio**

1. Il Tesoriere è tenuto a dimostrare, previa richiesta della Regione, la situazione di cassa.
2. Spetta inoltre ai revisori dei conti la facoltà di effettuare periodiche verifiche sulla situazione di cassa. Ai revisori dei conti dovrà essere consentito l'accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio.
3. Il Tesoriere deve rendersi disponibile per l'effettuazione delle verifiche di cassa entro tre giorni lavorativi dalla data della relativa richiesta da parte della Regione o del revisore dei conti.
4. Il Tesoriere, in qualità di agente contabile, è tenuto in ogni caso a fornire tutta la documentazione che venisse richiesta alla Regione a qualsiasi titolo dalla Corte dei Conti.
5. Nel caso sia riscontrato un ammanco di cassa, il Tesoriere è considerato responsabile e pertanto obbligato a ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando la Regione di ogni e qualsiasi somma e valore mancante.

#### **Art. 52 – Sovrintendenza e vigilanza**

1. La Regione-sovraincidente e vigila sul servizio di tesoreria e sul movimento dei fondi di cassa e dei valori in deposito.
2. In caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell'offerta, del presente capitolato e della convenzione, la Regione provvederà a diffidare in forma scritta il Tesoriere, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di dieci giorni.

#### **Art. 53 - Migrazione dati**

1. Il Tesoriere deve garantire la migrazione dati e qualsiasi altra attività dovesse rendersi necessaria per gestire la situazione finanziaria della Regione, garantendo il passaggio dall'attuale Tesoriere al Tesoriere subentrante senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico della Regione.
2. Il Tesoriere attuale si impegna a consegnare al Tesoriere subentrante, alla scadenza ovvero alla cessazione anticipata del contratto, tutti i documenti in formato elettronico legalmente valido, con il necessario supporto tecnico che ne permetta la migrazione.
3. Il Tesoriere deve altresì garantire la formazione al personale della Regione per l'utilizzo dei software necessari per l'accesso ai servizi di tesoreria, senza oneri a carico della Regione.
4. Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà alla Regione il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio dati necessari al Tesoriere subentrante e alla Regione in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti al passaggio della gestione di tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio della Regione, senza oneri a carico della stessa.
5. Tutti gli oneri (tecnici, finanziari e formativi) necessari per il soddisfacimento dei requisiti suddetti, salvo se diversamente specificato, sono a carico del Tesoriere.

#### **Art. 54 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 201 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 55 - Segreto d'ufficio e obbligo di riservatezza**

1. Tutto il personale del Tesoriere dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento dell'attività lavorativa o in funzione della stessa. Non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.
2. Il Tesoriere dovrà ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 56 - Trattamento dei dati personali e Codice di comportamento**

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso. La Regione e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, la Regione agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il

Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile esterno del trattamento. La relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

4. L'appaltatore dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente". La violazione degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Art. 57 - Obblighi in materia di protezione dei dati**

1. Titolare del trattamento dei dati è la Regione.
2. Il Tesoriere è "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'articolo 28 del RGPD – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).
3. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività.
4. Il Tesoriere non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati. I dati saranno trattati all'interno del Tesoriere soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sarà cura del Tesoriere autorizzare i suddetti soggetti al trattamento dei dati e istruirli, per iscritto, circa un trattamento dei dati conforme alle norme vigenti e alle direttive impartite dalla Regione. Il personale dipendente o i collaboratori/le collaboratrici che saranno incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno assicurare la massima riservatezza.
5. Nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti, il Tesoriere è, inoltre, tenuto a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, deve:
  - a) trattare i dati personali solamente su istruzione documentata della Regione, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese non appartenente all'UE;
  - b) adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di back up o di restore, di un piano di Disaster Recovery e di Business Continuity, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura e dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, secondo quanto disposto dall'articolo 28 con rinvio all'articolo 32 del RGPD 2016/679;
  - c) provvedere a nominare un/una responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - d) tenere in forma scritta un registro dei trattamenti svolti per conto della Regione, anche in formato elettronico, e metterlo a disposizione dell'Autorità Garante qualora lo richieda, così come previsto dall'articolo 30, paragrafo 2 del RGPD 2016/679;
  - e) permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 28, paragrafo 3 lettera h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione o da altro soggetto da quest'ultima incaricato;

- f) assistere la Regione nell'adozione delle misure atte ad eliminare/ridurre i rischi, qualora il trattamento richieda da parte della Regione l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment – DPIA);
  - g) informare la Regione senza ingiustificato ritardo di qualsiasi violazione dei dati (data breach) sia venuto a conoscenza;
  - h) non ricorrere ad altro responsabile (sub fornitore) senza previa autorizzazione scritta specifica o generale da parte della Regione qualora il sub incarico comporti il trattamento di dati del titolare;
  - i) se autorizzato al subincarico in modo generale, informare la Regione di tutte le modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali sub responsabili, in modo che possa opporsi a tali modifiche. A dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo posto a suo carico, il Tesoriere provvede a inviare alla Regione una copia del contratto concluso con i sub responsabili;
  - l) interagire con il Garante in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità;
  - m) assistere la Regione in tutte le questioni rilevanti ai fini di legge, fornendole supporto e accesso a tutte le informazioni necessarie a dar seguito:
    - 1) alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati;
    - 2) alla segnalazione delle violazioni dei dati personali;
    - 3) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
    - 4) alla consultazione preventiva;
  - n) attuare procedure di verifica periodica dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare alla Regione e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
  - o) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali agli interessati, secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal titolare, per dare seguito a specifiche richieste degli interessati stessi; distruggere, ovvero riconsegnare alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, i dati personali alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
6. In caso di inadempimento dei presenti obblighi o condotte difformi o contrarie rispetto alle legittime istruzioni della Regione, il Tesoriere è considerato come titolare e risponde per i danni cagionati a terzi dal trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 82 del RGPD 2016/679, se non prova che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
7. Al fine di garantire il risarcimento effettivo nei confronti dell'interessato, se la Regione e il Tesoriere sono coinvolti nel medesimo trattamento e sono responsabili del danno causato, essi rispondono solidalmente per l'intero ammontare del danno, fatto salvo il diritto di regresso.
8. Resta inteso che le obbligazioni a carico del Tesoriere decadranno in qualunque caso di cessazione del rapporto contrattuale, con effetto dalla data di tale cessazione.

## **Art. 58 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le disposizioni dello Statuto di autonomia in materia di finanze, demanio e patrimonio e le relative norme di attuazione, le disposizioni dell'ordinamento contabile della Regione, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti la materia del servizio, in quanto compatibili, sia vigenti, sia che vengano emanate nel corso della gestione, anche se più onerose per il Tesoriere.





**Allegato**

**Specifiche tecniche**

---

Il sistema informatico dell'Amministrazione contraente viene regolato dai seguenti documenti:

- della circolare MEF 22/2018 in tema di applicazione della PSD2 alla PA
- del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/6/2017 afferente SIOPE +,
- delle "Linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni" (emesse in base all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 31 del 7/2/2014) e relative specifiche attuative
- delle "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+" emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni,

Lo scambio degli Ordinativi informatici, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, nonché come definito dal capitolato tecnico prestazionale e i relativi appendici e inoltre dalle specifiche appendici di questo allegato e secondo i protocolli:

- OPI con collegamento tra l'Amministrazione e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.
- OIL con collegamento diretto tra l'Amministrazione contraente e il Tesoriere, le cui modalità sono stabilite dalla circolare ABI Serie Tecnica n.36 (Integrazione Circolare ABI - Serie Tecnica n. 3 - 17 febbraio 2016).

	<b>2023</b>
n. totale mandati	6.488
n. totale reversali	10.566
importo totale pagamenti	414.683.719,53
importo totale riscossioni	365.076.019,61
n. medio mensile dei bonifici individuali per pagamenti inerenti retribuzioni a dipendenti, assegni integrativi a pensionati e indennità a giudici di pace e assessori (su mandato poste cumulative)	735
modalità di riscossione delle entrate	PagoPa attualmente non presenti M.A.V., R.I.D., Freccia
sistema di Tesoreria	unica
anticipazione di cassa richiesta	0,00
<p>Tutta la documentazione, le comunicazioni, il conto del tesoriere e i relativi allegati possono essere prodotti alla Regione in lingua italiana oppure in versione bilingue. Non sono previste comunicazioni obbligatorie verso gli utenti. Nell'eventuale corrispondenza verso gli utenti residenti in provincia di Bolzano dovrà essere usata la lingua del richiedente.</p>	